



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE  
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 17 del 05/02/2016

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la civile convivenza in città”; 4) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.  <b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,00	18,50		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,00	18,50		
Componente	Campisi Giuseppe		SI				
Componente	Coppola Gaspare		SI				
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,00	18,50		
Componente	Piccichè Davide	SI		17,05	18,50		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,00	18,50		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 05 del mese di Febbraio, alle ore 17,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: “**Comunicazioni del Presidente**”.

Il Presidente Pipitone dà lettura delle note pervenute, a firma del Segretario Generale, la n. 2446 del 03/02/2016 avente ad oggetto Proposta di Deliberazioni Consiliare relativa a: “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per la collocazione degli elementi dissuasori della sosta”; la n. 2451 del 03/02/2016 avente ad oggetto Proposta di Deliberazione Consiliare relativa a: “Regolamento per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica”; la n. 2453 del 03/02/2016 avente ad oggetto Proposta di Deliberazione Consiliare relativa a: “Approvazione Regolamento per l'uso efficiente dell'energia e per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici”; la n. 2457 del 03/02/2016 avente ad oggetto Proposta di Deliberazione Consiliare relativa a: “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali”, “Regolamento per la Consulta Comunale per l'agricoltura”.

**Alle ore 17,05 entra il Consigliere Piccichè Davide.**

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: “**Approvazione verbale della seduta precedente**”.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: “**Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la civile convivenza in città”**”.

Il Presidente Pipitone dopo avere dato lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta, invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito vengono redatti.

## **Art. 22 - Corsi d'acqua**

1 Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali e degli altri corsi d'acqua è vietato:

- a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
- b) compiere opere di qualsiasi tipo;
- c) lavare veicoli, oggetti o animali;
- d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
- e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
- f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
- g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

### **CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE**

#### **Art.23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1 Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

3 E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

#### **Art.24 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo**

1 I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono, altresì, tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 23. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico o all'interno del locale stesso, deve, comunque, cessare ai sensi e per gli effetti del TULPS e, comunque, non oltre le ore 02.00 del giorno successivo per le giornate di venerdì e di sabato .

2 Così come previsto dall'articolo 3 comma 5, l'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali dietro concertazione con le associazioni di categoria e produttive.

#### **Art.25 – Rumori e schiamazzi per le strade**

1 Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 24, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 23, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo specifica autorizzazione in tutti i giorni ad eccezione del sabato o prefestivo in cui, invece, cesserà dalle ore 02.00 alle ore 7.00.

2 Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

### **Art.26 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali**

1 E' fatto divieto di detenere animali, non domestici, che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, nell'alveo del "Regolamento sulla tutela degli animali".

## **CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE**

### **Art.27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa**

1 Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2 I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

### **Art.28 - Negozi e articoli per soli adulti**

1 La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2 Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

### **Art. 29 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni**

1 Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2 Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3 E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

### **Art.30 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

1 Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e, comunque, non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

L'Amministrazione Comunale può prevedere deroghe per le attività di vendita di generi alimentari purché non violino la normativa vigente per l'igiene e la sanità pubblica.

2 Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

3 Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

4 E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5 E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

### **Art.31 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune**

1 Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Patrocinio.

### **Art.32 - Mestieri ambulanti e artisti di strada**

1 Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

### **Art.33 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti**

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2 Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3 A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23.00.

5 L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

#### **Art.34 - Raccolta stracci**

1 Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

#### **Art. 35 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni**

1 Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, imbarcazioni senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.

2 Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato; i cavalli devono essere in buono stato di salute.

3 E' vietato far salire sulle imbarcazioni un numero di persone superiore a quello che dovrà essere indicato in modo ben visibile sulle stesse, in ragione della loro portata; è vietato inoltre affidare imbarcazioni e cavalli a persone che siano incapaci di condurle.

4 Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

#### **Art.36 - Conduzione dei veicoli a trazione animale**

1 Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.

2 Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per il servizio taxi in quanto applicabile.

#### **Art. 37 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti**

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2 Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. È vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3 È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccogliatore.

Il Presidente Pipitone alle ore 18,50 dichiara sciolta la seduta rinviando la formulazione dei successivi articoli alla prossima seduta all'uopo convocata.

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO